











# I VOUCHER

*Settore: Consulenti del lavoro Circolare n. 1/16*

*30 novembre 2016*

## INDICE

 <u>Introduzione</u>	<u>pag. 3</u>
 <u>I limiti</u>	<u>pag. 3</u>
 <u>La procedura per iniziare un rapporto e l'acquisto dei voucher</u>	<u>pag. 4</u>
 <u>La comunicazione preventiva</u>	<u>pag. 5</u>
 <u>I committenti agricoli</u>	<u>pag. 6</u>
 <u>Ulteriori precisazioni</u>	<u>pag. 7</u>
 <u>Sicurezza sul lavoro</u>	<u>pag. 7</u>
 <u>Le sanzioni</u>	<u>pag. 8</u>

## INTRODUZIONE

1. I voucher lavoro vanno utilizzati come forma di pagamento per lavoro occasionale accessorio.
2. I voucher lavoro possono essere utilizzati in generale per quasi tutte le tipologie di attività, con esclusione di quelle in cui si configura un appalto di opere e/o servizi fatte salve le specifiche ipotesi da individuare con decreto del Ministero del Lavoro; ed anche nell'esercizio dell'attività di onoranze funebri.
3. Il lavoratore non deve essere assunto dal committente, né lavorare esclusivamente per lo stesso committente.
4. Ogni voucher ha un valore minimo lordo di 10 euro che è consuetudine abbinare ad un ora di lavoro prestato.
5. Con un voucher del valore di 10 euro il prestatore ne incassa solo euro 7,50; la restante somma di euro 2,50 viene trattenuta per gli istituti previdenziali ed assicuratori (INPS ed INAIL).
6. Le norme della nuova comunicazione all' I.N.L. (Ispettorato Nazionale del Lavoro) non si applicano ai committenti non imprenditori (es. lavoro domestico, condominii ecc.) quali non sono tenuti ad effettuare tale comunicazione, ma solo quella riferita all'INPS.
7. Il disconoscimento della prestazione di lavoro occasionale accessorio potrà avvenire: nei casi in cui il committente non abbia acquistato i buoni lavoro sufficientemente per coprire la prestazione effettuata dal lavoratore, e nel caso in cui il prestatore di lavoro abbia già percepito il compenso in misura superiore a quella prevista per determinare l' occasionalità del lavoro accessorio ( € 2.020,00 e/o € 7.000,00).

## I LIMITI

Il compenso massimo che ogni singolo prestatore può percepire per le prestazioni effettuate nei confronti di un singolo committente, imprenditore non agricolo o professionista, è di euro 2.020,00 netti che corrispondono ad euro 2.693,00 lordi, mentre per la totalità dei committenti il prestatore di lavoro non può superare 7.000,00 euro netti che corrispondono ad euro 9.933,00 lordi.

Per coloro che sono in cassa integrazione il limite di euro 2.020,00 viene alzato ad euro 3.000,00 netti annui. L'Inps sottrae dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

### LA PROCEDURA PER INIZIARE UN RAPPORTO ED ACQUISTO DEI VOUCHER

Per iniziare una prestazione a voucher occorre individuare con che sistema il committente, imprenditore non agricolo o professionista, intende acquistare i buoni lavoro.

Nel caso in cui il committente imprenditore non agricolo o professionista intende acquistare i buoni lavoro (voucher) direttamente dai

- tabaccai aderenti alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- oppure dalle
- banche popolari abilitate;

dovrà:

1. registrarsi direttamente all'INPS tramite gli sportelli, il sito internet o il Contact Center dell'istituto, o tramite il consulente del lavoro di fiducia;
2. procedere all'acquisto direttamente dai tabaccai o dalle banche autorizzate dopo due giorni dalla comunicazione all'INPS, (il termine dei due giorni non è tassativo potrebbe ridursi o allungarsi).
3. procedere all'inoltro all'INPS della comunicazione di attivazione dei voucher acquistati.

Nel caso in cui il committente imprenditore non agricolo o professionista intende acquistare i voucher direttamente attraverso l'INPS, dovrà procedere al versamento da effettuarsi con modello F24 o versamento su c/c/ postale o in maniera on line direttamente dal sito internet dell'Istituto e successivamente procedere alla attivazione dei voucher acquistati.

## LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Indipendentemente da quanto sopra menzionato (pratica di accreditamento ed attivazione dei voucher all'INPS), dall'8 ottobre 2016, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, deve essere inviata una comunicazione preventiva riguardante il lavoro occasionale accessorio tramite voucher:

- alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite sms o posta elettronica;
- almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa;

Le e-mail devono soddisfare alcuni requisiti tra cui:

- devono essere prive di qualsiasi allegato;
- riportare nell'oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente;
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- il giorno, l'ora di inizio e di fine della prestazione.
- se la prestazione lavorativa prosegue sistematicamente nel tempo e si è già a conoscenza delle giornate ed orari di lavoro, si potrà effettuare una unica comunicazione, evidenziando in maniera distinta le date e gli orari della prestazione.
- La comunicazione potrà essere unica e presentata anche per più prestatori purchè occupati presso lo stesso committente.

E' vivamente consigliato di conservare una copia di tali e-mail.

Alla luce di quanto disposto dalla circolare dell'ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1/2016 le eventuali modifiche e/o integrazioni alla comunicazione già presentata vanno inviate sempre alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro con le diverse e seguenti modalità:

- Se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività lavorativa del nuovo prestatore;

- Se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
- Se si anticipa l'orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- Se si posticipa l'orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- Se il prestatore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell'inizio dell'attività lavorativa ulteriore;
- Se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
- Se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata;

## I COMMITTENTI AGRICOLI

I committenti agricoli che utilizzano i voucher devono effettuare le stesse pratiche all'INPS come gli imprenditori non agricoli, effettuare l'acquisto dei buoni lavoro nella stessa maniera di cui si è detto sopra ivi compresa l'attivazione degli stessi voucher, ed inoltre devono effettuare la comunicazione preventiva alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con le seguenti condizioni:

- La comunicazione deve essere effettuata entro lo stesso termine di 60 minuti prima dell'inizio della prestazione e deve indicare
- i dati anagrafici o il codice fiscale del prestatore;
- il luogo della prestazione;
- la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 (tre) giorni.
- La comunicazione potrà essere unica e presentata anche per più prestatori purchè occupati presso lo stesso committente.

- se la prestazione lavorativa prosegue oltre i 3 (Tre) giorni e si è già a conoscenza delle giornate di lavoro, si potrà effettuare una unica comunicazione, evidenziando in maniera distinta le date della prestazione a gruppi di tre giorni in tre giorni.

Come è evidente per i committenti agricoli non è necessario indicare gli orari di inizio e fine delle prestazioni lavorative, ma sono tenuti al rispetto di tutte le norme relative alle eventuali modifiche ed integrazioni della prestazione lavorativa.

#### ULTERIORI GENERALI PRECISAZIONI

- se il prestatore svolge l'attività in una unica giornata ma con due fasce orarie differenziate, è sufficiente effettuare una unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il prestatore svolge l'attività lavorativa.
- La comunicazione può riguardare anche più prestatori purchè riferiti allo stesso committente con l'avvertenza di indicare per ciascun prestatore tutti i dati richiesti come sopra menzionati;
- La comunicazione iniziale e le eventuali modifiche e integrazioni, possono essere effettuate per conto del committente (impresa) da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato di cui alla Legge n. 12/79, ferma restando l'indicazione del codice fiscale e della ragione sociale del committente (impresa) che utilizza i voucher;
- L'individuazione della sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro a cui devono essere inviate le comunicazione si identifica con la sede in cui viene effettuata la prestazione lavorativa.

#### SICUREZZA SUL LAVORO

Le disposizioni dell'art. 3 del D.lgs 81/2008 si applicano solamente per i committenti imprenditori o professionisti. Sono quindi esclusi dall'applicazione del decreto i committenti non imprenditori per i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, anziani, ammalati e disabili.

## LE SANZIONI

La violazione dell'obbligo di comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, si applica la sanzione amministrativa da 400,00 a 2.400,00 euro per ogni lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione stessa senza la possibilità di avvalersi della procedura di diffida ( D.L. n. 124/2004) e, pertanto, la sanzione si identifica in euro 800,00 per ogni lavoratore non comunicato.

L'assenza, oltre che della summenzionata comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all'INPS, comporterà l'applicazione della ben più pesante maxi-sanzione per il lavoro nero. (D. Lgs. n. 151/2015)